

Norme & Tributi

Uscita dal regime Cfc con l'alternativa del test

Controllate estere

La circolare 29/E dell'agenzia delle Entrate supera la posizione dello scorso anno

La dimostrazione dell'esimente non è più l'unica via

Alessandro Germani

La fuoruscita dal regime Cfc può avvenire tanto mediante dimostrazione dell'esimente quanto superando le condizioni dell'Etr test e/o del passivo income test, mentre in caso di confluenza della Cfc nella controllante italiana i valori delle attività e passività sono generalmente quelli utilizzati ai fini della Cfc al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza. Sono questi i due chiarimenti della circolare 29/E di ieri che integrano quelli della circolare 18/E/21.

La disciplina Cfc trova spazio qualora la controllata estera nello stesso tempo:

- è soggetta a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe assoggettata in Italia (Etr test);
- più di un terzo dei suoi proventi sono passive income.

In questi casi il reddito della controllata estera è imputato per trasparenza in capo alla controllante residente (articolo 167 comma 6 del Tuir), a meno che non scatti l'esimente del comma 5, potendo dimostrare che la controllata svol-

ge nello Stato di provenienza (o stabilimento) un'attività economica effettiva con impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Così potrà accadere che in un periodo d'imposta la controllata ricada nella Cfc, ma in un altro no. Tuttavia la circolare 18/E/21, sulla falsariga della circolare 23/E/11, ha chiarito che dopo l'ingresso nella Cfc la fuoruscita può avvenire solo provando l'esimente.

Questa interpretazione viene ora superata per ragioni di semplificazione e in chiave Atad, prevedendo pertanto che la fuoruscita avvenga, oltre che per l'esimente, mediante i test dell'Etr e del passivo income.

Anche perché l'Agenzia in dichiarazione dispone di un regime di "monitoraggio" per il quale il contribuente può optare irrevocabilmente. Similmente, in un'ottica semplificatoria, il contribuente che fuoriesce per via dei test può decidere di continuare ad applicare la Cfc fino a che non provi l'esimente.

Tuttavia il contribuente, anche nei periodi in cui è fuori dalla Cfc, dovrà ottemperare al monitoraggio dei valori fiscali se vuole utilizzare le perdite residue virtuali, le eccedenze di interessi e/o di Roi e i valori fiscali patrimoniali aggiornati.

Tuttavia l'Agenzia, se la fuoruscita dalla Cfc non avviene mediante l'esimente, a livello di rischio dovrà attentamente monitorare che non vi siano fenomeni pa-

tologici di transfer pricing, esteroinvestizione o di esposizione riguardanti la società estera.

L'altro chiarimento è relativo all'entry tax per quale concerne i valori fiscali degli attivi passivi delle società che si trasferiscono in Italia (articolo 10 del Tuir). Se tale società era una Cfc, per quei valori si applicano i meccanismi usati ai fini della Cfc al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza. È chiaro che la circolare 18/E prevedeva come semplificazione il fatto che nei vari periodi di imposta il soggetto fosse sempre Cfc e che il trasferimento di sede avvenisse al 1° gennaio.

Le ipotesi in cui non si era sempre in regime Cfc andranno valutati caso per caso. Se il soggetto era Cfc in un periodo d'imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, nel quale non ricadeva nella disciplina Cfc per via dell'esimente o per i test, tale evenienza non assumerà rilevanza ai fini dell'entry tax.

Se poi il trasferimento avviene decorsi i 183 giorni, occorre fare riferimento a tale periodo d'imposta come ultimo periodo di residenza all'estero per la verifica citata.

Se poi il trasferimento della residenza fiscale in Italia non avviene in continuità di applicazione del regime Cfc, il riconoscimento dei maggiori valori fiscali in ingresso prescinde dal mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello Stato di origine (caso di doppia residenza), rilevando soltanto l'ingresso dei beni nel regime d'imposizione italiano.

Per l'entry tax i valori sono quelli utilizzati al 31 dicembre dell'ultimo esercizio tassato per trasparenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Riepilogate dall'Inps le istruzioni per la Cigo causa caldo eccessivo
di Mario Gallo
Il messaggio 2999/2022, che richiama istruzioni precedenti, ricorda

regole e procedure per richiedere la Cigo per temperature elevate.
di Mario Gallo
La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

LE NORME

Il panorama

Il legislatore dal 2003 ha predisposto per le cooperative: 1) le prescrizioni a livello statutario, in quanto lo status di cooperativa a mutualità prevalente lo si può ottenere solo se lo statuto contenga determinate clausole (inerenti, ad esempio, al divieto di distribuire riserve tra i soci); 2) l'introduzione della possibilità, per le cooperative

non a mutualità prevalente, di trasformarsi in società lucrative (articolo 2545-decies), ma con l'obbligo di devolvere in tal caso il loro patrimonio ai fondi mutualistici (articolo 2545-undecies); 3) l'obbligo della cooperativa a mutualità prevalente, che perda tale qualità, di appostare il patrimonio a riserva indivisibile (articolo 2545-octies).

Coop, senza mutualità non c'è l'obbligo di devolvere il patrimonio

Cassazione

Nessuna penalità per modifica o soppressione delle clausole antilucrativa

Angelo Busani

Se una società cooperativa modifica o elimina le clausole del suo statuto che le permettevano di avere la qualificazione di cooperativa "a mutualità prevalente" (cosiddette clausole antilucrativa), con ciò non si origina l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del suo patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

È quanto decide la Cassazione nell'ordinanza 23602 del 28 luglio

2022 (priva di precedenti) affermando che la devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico si produce (articolo 2545-undecies del Codice civile) solo se la cooperativa deliberi la propria trasformazione in società lucrative o in consorzio: invece, nel caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, si origina solamente, per la cooperativa, l'obbligo di redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (articolo 2545-octies del Codice civile).

Con questa decisione, la Cassazione ha pertanto accolto la tesi, sostenuta nella sentenza della

Devoluzione al fondo mutualistico solo in caso di trasformazione in società lucrative o in consorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte d'appello di Milano 1178 del 21 marzo 2017, della implicita abrogazione, ad opera della riforma del diritto societario del 2003, della norma di cui all'articolo 17, della legge 388/2000, secondo la quale, la soppressione, da parte della cooperativa, delle clausole antilucrativa, comportava l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

La riforma del diritto societario ha introdotto infatti il contrario principio secondo cui solo dalla trasformazione della cooperativa consegue l'effetto delle devoluzioni del patrimonio, mentre dalla perdita delle caratteristiche di mutualità prevalente consegue la necessità di appostare in bilancio riserve indivisibili.

A questa conclusione la Cassazione giunge osservando il panorama normativo che il legislatore del 2003 ha predisposto per le cooperative. Anzitutto, le prescrizioni a livello statutario, in quanto lo status di cooperativa a mutualità prevalente lo si può ottenere solo se lo statuto contenga determinate clausole (inerenti, ad esempio, al divieto di distribuire riserve tra i soci).

In secondo luogo, l'introduzione della possibilità, per le cooperative non a mutualità prevalente, di trasformarsi in società lucrative (articolo 2545-decies), ma con l'obbligo di devolvere in tal caso il loro patrimonio ai fondi mutualistici (articolo 2545-undecies). In ultimo luogo, l'obbligo della cooperativa a mutualità prevalente, che perda tale qualità, di appostare il patrimonio a riserva indivisibile (articolo 2545-octies).

È questo insomma un insieme di norme dalle quali si desume che la perdita dei requisiti di mutualità prevalente non genera l'espulsione della cooperativa dal novero delle società mutualistiche; e che solo l'uscita da questo perimetro genera l'obbligo di devoluzione.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale GIURISPRUDENZA - STUDI LEGALI - Realtà Eccellenti

Scenari del litigation & arbitration

Il possibile impatto derivante dalla gestione della crisi d'impresa

Dopo un momento di entusiasmo e apparente ripresa post pandemia, la guerra Russia-Ucraina e gli effetti inflattivi stanno generando molte incertezze e aprono molti scenari di crisi. Le aziende si trovano, così, a dover fare i conti con possibili conflitti anche con i loro partner e competitori. Il dipartimento di litigation & arbitration di bureau Plattner, guidato dal partner Filippo Arata, ha così incrementato l'attenzione alla clientela per affrontare e prevenire possibili rischi derivanti dalla crisi e dalla prevista tensione finanziaria dei prossimi mesi. Il dipartimento, infatti, ha maturato nel corso del tempo una consolidata esperienza nell'ambito del contenzioso e degli arbitrati, vantando tra i propri clienti un vasto numero di società, italiane ed internazionali e diventando loro partner nella gestione e soluzione delle situazioni problematiche.



Filippo Arata

fase precontenziosa, con l'obiettivo di condividere con il cliente la strategia più efficiente ed efficace volta a tutelare gli interessi coinvolti e a raggiungere gli obiettivi condivisi, contemperando tali esigenze con i rischi, i costi e i tempi derivanti dall'eventuale fase contenziosa, nel corso della quale il team è sempre attento a coltivare possibili definizioni transattive delle controversie, agevolate dall'efficacia della strategia processuale adottata e condivisa nella fase iniziale dell'assistenza. A tal fine, proprio per garantire una gestione della controversia a 360 gradi,

l'attività dei professionisti è caratterizzata da una forte interdisciplinarietà, la quale è resa possibile grazie al vasto numero di professionalità e competenze presenti in Studio, in primis in ambito tax e, da ultimo, dal rafforzamento del dipartimento di insolvency & restructuring le cui expertise sono fondamentali in un periodo come quello a cui le imprese vanno incontro.

Il dipartimento insolvency & restructuring, guidato dal socio Marcello Pollio, ha permesso allo Studio di ampliare la gamma dei servizi offerti alla clientela, coprendo anche complesse e delicate vicende caratterizzate dall'operatività della disciplina concorsuale e fallimentare e della crisi di impresa. Filippo Arata sullo sviluppo del contenzioso: "In futuro, il contenzioso in relazione alla gestione della crisi di impresa sarà sempre più rilevante e articolato e necessiterà, oltre che delle competenze specifiche in materia di contenzioso societario, anche di expertise specifica della materia. bureau Plattner si propone come studio affidabile e strutturato, mettendo in campo le necessarie competenze trasversali attinenti alla materia della crisi di impresa, di recente consolidate e potenziate con l'ingresso del team guidato da Marcello Pollio, uno dei massimi esperti della materia." bureau Plattner, fondato a Bolzano nel 1969 con sedi a Milano, Bolzano, Genova e Merano, con un team di più di 150 persone offre supporto nell'ambito di consulenza fiscale e legale, revisione contabile, corporate finance, contabilità, elaborazione paghe e insolvency & restructuring. www.bureauplattner.com contact@bureauplattner.com

bureau Plattner

Gebbia Bortolotto Penalisti Associati

Al fianco delle aziende per ogni tema afferente al diritto penale d'impresa

Lo studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati nasce dal progetto degli avvocati Mario Gebbia e Maurizio Bortolotto con l'obiettivo di offrire alle aziende un servizio efficiente, mediante una struttura agile, moderna e ispirata alle best practice in materia di sostenibilità. Sin da subito si unisce a loro l'avvocato Valentina Corino, con la quale i soci fondatori avevano già avuto modo di collaborare durante la precedente esperienza professionale. L'avvocato Corino viene associata nel 2016.



Corso Vittorio Emanuele II, 68 Torino
Courtesy Barbara Corsico Photography
Opere di Alessandro Fabbris - CRAG Gallery Torino

Lo studio offre la propria assistenza, processuale e consulenziale, nell'ambito di tutti i settori del diritto penale d'impresa. Le principali expertise riguardano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il diritto dell'ambiente, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la corporate governance e il diritto penale dell'economia. Il team dello studio è cresciuto progressivamente e in maniera equilibrata. Oltre ad aver formato e introdotto professionisti senior, esperti in tutte le aree più rilevanti per le attività dello studio, la politica di crescita si è orientata verso il mondo delle giovani risorse, con l'obiettivo di poter incidere in maniera determinante sulla loro formazione, caratterizzata anche da un immediato coinvolgimento nelle relazioni con i clienti.

La grande esperienza processuale maturata dai professionisti e il punto di osservazione determinato dall'attività di consulenza e da incarichi di rilievo all'interno di Organismi di Vigilanza anche di società multinazionali, permette agli avvocati di prestare assistenza in maniera pragmatica, fornendo ai clienti strumenti conoscitivi e organizzativi fortemente orientati alla prevenzione del rischio.

Gli avvocati dello studio prendono parte, in qualità di relatori, a numerosi convegni ed eventi di settore e svolgono docenze presso università e scuole di specializzazione in materia di diritto penale. Molti di loro sono autori di pubblicazioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, reati ambientali e corporate governance. Lo studio ha da sempre legato la sua immagine esterna al mondo dell'arte. La sede storica torinese, infatti, ospita in maniera continuativa - grazie, in particolare, alla pluri-

ennale collaborazione con CRAG Gallery Torino - mostre e vernissage di artisti, spesso emergenti, e supporta iniziative che promuovono la diffusione dell'arte e della cultura. Questa iniziativa è molto sentita dai soci dello studio come spinta verso la comunità in cui opera. Oggi la squadra, composta da 15 professionisti, è estremamente coesa e convinta che il costante aggiornamento, l'efficienza del servizio e una forte sinergia con clienti e colleghi rappresentino i valori fondamentali della professione.

Con oltre dieci anni di storia e tre sedi sul territorio nazionale (a Torino, Milano e Roma), lo studio rappresenta oggi una realtà di riferimento per imprese e grandi gruppi industriali, anche di profilo internazionale, operanti in tutti i principali settori dell'industria.



Gebbia Bortolotto Penalisti Associati
Torino - Milano - Roma - www.gbpenalisti.it
LinkedIn: Gebbia Bortolotto Penalisti Associati